

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

r.g. n. omissis/13

Il pubblico ministero
letti gli atti; osserva quanto segue.

Va anzitutto rilevato che la correttezza della ricostruzione dei fatti operata dalla pronuncia impugnata non è contestabile in sede di legittimità; ne consegue che deve necessariamente tenersi conto del fatto che il tribunale, provvedendo sulla opposizione allo stato passivo della società concedente, abbia fondato il proprio ragionamento giuridico sul presupposto di fatto dell'intervenuta risoluzione dei due contratti di *leasing*, in epoca antecedente al momento di apertura del concorso, per inadempimento dell'utilizzatore.

Ciò detto, va considerato che il contratto di *leasing*, in quanto schema contrattuale atipico, non può essere più ricondotto, come invece la pronuncia impugnata fa, alla previsione di cui all'art. 1526 c.c.

In particolare non può ritenersi risolutiva, al fine di determinare la riconducibilità del *leasing* al negozio di vendita con patto di riservato dominio, la tradizionale distinzione fra *leasing* di godimento e *leasing* traslativo.

La società di *leasing* svolge un ruolo di intermediazione finanziaria, concedendo in uso all'utilizzatore un bene scelto direttamente da quest'ultimo ed acquistato dalla concedente da un terzo soggetto, con il precipuo scopo di assicurarsi una "garanzia" reale per la restituzione del finanziamento erogato.

A questo schema contrattuale è quindi estraneo lo scopo della rivendita del bene all'utilizzatore, come noto condizionata all'opzione di acquisto da parte di quest'ultimo.

La causa del contratto di *leasing* non può pertanto essere ricondotta semplicemente al trasferimento di proprietà contro l'acquisizione di un corrispettivo versato ratealmente, sinallagana che invece caratterizza il contratto di vendita con riserva di proprietà.

La funzione economica del contratto di *leasing* va ravvisata prevalentemente nel finanziamento dell'utilizzatore: il concedente si impegna ad acquistare un bene indicatogli dall'utilizzatore e ad immettere quest'ultimo nel possesso del bene, a fronte di un canone di locazione periodico che, da un lato integra il corrispettivo per il godimento del bene, dall'altro mira alla ricostituzione del patrimonio della società concedente, con la restituzione del prezzo utilizzato per l'acquisto del bene e la corresponsione degli interessi corrispettivi del "prestito" ottenuto e dalla correlata immobilizzazione della somma impiegata dal concedente per l'acquisto.

A quanto detto va aggiunto che, per quanto non vi sia dubbio in merito al fatto che la fattispecie in esame, così come ricostruita dal giudice del merito, non sia direttamente sussumibile nella norma di cui all'art. 72 quater 1. fall., dettata per l'ipotesi specifica in cui lo scioglimento anticipato del contratto consegua alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, evento che tra l'altro prescinde da profili inerenti al corretto adempimento dell'obbligazione di versare i canoni alle rispettive scadenze, è tuttavia altrettanto indubbio che l'introduzione della disciplina di cui all'art. 72 bis 1. fall., così come della previsione di cui all'art. 169 bis u.co. l. fall., relativa allo scioglimento del contratto di *leasing* in corso di

Procura Generale della Suprema Corte Di Cassazione, P.M. Dott. Mauro Vitiello, del 22 marzo 2018

esecuzione al momento dell'apertura della procedura di concordato preventivo, si porti con sé la conseguenza del superamento della tradizionale distinzione tra *leasing* traslativo e *leasing* di godimento, e la necessità di garantire che dallo scioglimento del vincolo contrattuale, da qualunque causa esso dipenda, discendano conseguenze giuridiche che non si risolvano nell'indebito arricchimento dell'una piuttosto che dell'altra parte.

E' quindi legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell'anticipato scioglimento del contratto di *leasing* si discosti da quanto previsto dall'art. 1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, ed abbia quale obiettivo l'equo contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti, previa applicazione in via analogica dei principi di cui all'art. 72 quater 1. fall. (cui, peraltro, deve ritenersi ispirata la recente legge 4 agosto 2017 n. 124, che all'art. 1, commi 138 e 139 disciplina le conseguenze risarcitorie della risoluzione del contratto di locazione finanziaria).

Di tali principi la pronuncia impugnata avrebbe dovuto tener conto.

Per le ragioni esposte, pertanto,

CHIEDE

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso.

Roma, 20.03.18
Procura Generale c/o Corte Cassazione

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*